

REGOLAMENTO I CONSUMATORI

Le premesse al regolamento, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 1 | Requisiti di accesso

Associazioni federate alla “iConsumatori | Federazione di Associazione di Consumatori” devono essere Associazioni avente per scopo statutario esclusivo la tutela dei consumatori – utenti e devono essere formalmente costituite.

Tutte le associazioni che intendono aderire alla Federazione devono essere a norma delle vigenti leggi nazionali e rispettare, in particolare, le leggi e la regolamentazione nazionale sulla privacy.

Possono far richiesta di adesione alla Federazione le Associazioni che detengono i seguenti requisiti:

- Costituzione da almeno 3 anni dalla richiesta di adesione;
- Avere ramificazione territoriale nazionale
- Essere realmente operative nella tutela dei consumatori

ARTICOLO 2 | Modalità e Condizioni di iscrizione

Le Associazioni che ne faranno domanda saranno ammesse in qualità di Associazioni federate a condizione che dimostrino di ispirarsi ai principi e agli scopi indicati nello Statuto della Federazione, di essere regolate da uno Statuto in sintonia con quello della Federazione, di operare per la realizzazione degli stessi principi e scopi, evitando conflitti di interesse.

Un conflitto di interesse si ha, ad esempio, quando le finalità della Federazione siano, o possano essere, pregiudicate dall'operato dell'Associazione federata. Entro tre mesi dalla richiesta di federazione, l'Organo di Amministrazione della Federazione ne delibera l'accettazione o il rifiuto motivato e ne dà comunicazione all'Associazione richiedente e alle altre Associazioni federate.

La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata a mezzo pec (o consegnata a mano o a mezzo raccomandata) all'indirizzo nazionale dell'Associazione e dovrà contenere:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Attribuzione codice fiscale
- Descrizione attività dei precedenti 3 anni
- Documento di identità del Rappresentante Legale pro tempore
- Delibera dell'organo amministrativo per l'autorizzazione alla richiesta di iscrizione;
- I nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo,

v.2-2022



- Elenco completo dei nominativi degli iscritti;
- Elenco aggiornato delle sedi sul territorio nazionale;
- Copia del bilancio e del verbale di Assemblea annuale di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 3 | Espulsione

Il Consiglio Direttivo potrà espellere un'Associazione federata nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui sopra, o la sua condotta non sia conforme allo spirito della Federazione e agli obblighi che derivano dall'adesione.

L'attività delle Associazioni Federate devono essere condotte partendo dal rispetto delle norme vigenti e non possono portare disagio o nocumento alla Federazione o alle associazioni federate pena l'espulsione.

A titolo esemplificativo si considerano condotte passibili di esclusione la mancata organizzazione di attività locali, la non partecipazione alle attività della Federazione o la mancata comunicazione di informazioni rilevanti per la Federazione o per le altre Associazioni federate.

Una volta espulsa, l'associazione non potrà più utilizzare la denominazione "Membro dei iConsumatori e non potrà esporre il logo della Federazione.

L'espulsione sarà ratificata dall'Organo di Amministrazione e comunicata all'Associazione espulsa e alle Associazioni aderenti, a mezzo Pec. L'Associazione espulsa potrà contestare l'atto di espulsione entro e non oltre i 90 giorni dalla ricezione dello stesso.

ARTICOLO 4 | Rinnovo iscrizione

Le singole Associazioni federate devono presentare alla Federazione entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno

- I nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo,
- Elenco completo dei nominativi degli iscritti al 31 dicembre;
- Elenco aggiornato delle sedi sul territorio nazionale;
- Copia del bilancio e del verbale di Assemblea annuale di approvazione del bilancio.
- Statuto aggiornato (nel caso di modifiche statutarie)
- Documento di identità del Rappresentante Legale pro tempore
- Delibera dell'organo amministrativo per il rinnovo di iscrizione;

v.2-2022



ARTICOLO 5 | Partecipazione alle attività, pubblicizzazione e relazione attività annuale

Le associazioni federate si configurano come federate in un unico centro direzionale o di imputazione, identificato con l'associazione iConsumatori. Le associazioni federate accettano di riferirsi in unico centro direzionale e di imputazione identificato con iConsumatori. L'Associazione iConsumatori coordina le associazioni federate, ne detta i principi direttivi e come tali fanno parte di un'unica organizzazione avente il medesimo scopo.

Le Associazioni federate si impegnano a contribuire a tutte le attività condivise della federazione e alla realizzazione delle iniziative nazionali, regionali o locali e si impegnano a partecipare alle attività istituzionali e politiche della Federazione. Si impegnano a pubblicizzare, attraverso tutti i propri organi di informazione ai soci.

Devono inoltre inviare almeno una volta l'anno, entro il 31 dicembre, una relazione sulle proprie attività, oltre a convocazioni e inviti per riunioni, conferenze, convegni e dibattiti.

ARTICOLO 6 | Sospensione temporanea

L'associazione aderente alla Federazione iConsumatori può essere temporaneamente sospesa nel caso:

- Mancata comunicazione della relazione attività;
- Mancato invio richiesta rinnovo;
- Mancato versamento della prima e/o della seconda rata di iscrizione

La sospensione sarà comunicata a mezzo pec e avrà durata per un termine di 90 giorni. Nel caso in cui l'Associazione non ottemperi ai punti del comma precedente entro gli ulteriori 90 giorni sarà espulsa ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 7 | Logo e denominazione

Le Associazioni federate sono parte integrante della Federazione e si presenteranno sempre all'esterno come facenti parte della stessa. Potranno utilizzare la denominazione di "iConsumatori-" affiancato dal logo della federazione e si presenteranno all'esterno come aderenti alla Federazione e quindi dovranno affiancare al nome dell'associazione la dizione "membro de iConsumatori " e potranno utilizzarne il logo.

ARTICOLO 8 | Quota iscrizione e mancato rinnovo iscrizione

Le Associazioni federate si fanno carico delle risorse economiche necessarie per l'organizzazione e il funzionamento della Federazione con un contributo annuale e una quota annuale fissa in percentuale delle proprie entrate annuali – entrambe deliberate dall'Organo di Amministrazione annualmente. Le Associazioni federate devono versare le quote federali in due rate annuali: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.

v.2-2022



Nel caso di mancato rinnovo del tesseramento e del mancato versamento del contributo l'Associazione può essere temporaneamente sospesa ai sensi **dell'articolo 6 del presente** regolamento.

ARTICOLO 9 | Organizzazione di eventi

L'organizzazione di manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale, regionale e locale, da parte delle Associazioni federate deve essere comunicata con la Federazione. Tutte le associazioni aderenti alla Federazione hanno l'obbligo di comunicare news ed eventi della altre associazioni aderenti.

Per eventi di rilevanza nazionale si intendono tutte le iniziative che si rivolgono ad un pubblico/utenza che supera la territorialità locale e/o regionale.

ARTICOLO 11 | Recesso dalla Federazione

Qualora una Associazione federata intenda recedere dalla Federazione ne deve dare comunicazione scritta al CD che, dopo averne preso atto, ne dà comunicazione alle altre Associazioni federate.

In ogni caso l'Associazione aderente sarà tenuta alla realizzazione (laddove necessario) di eventuali azioni progettuali non modificabili o interrompibili.

Le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo pec.

ARTICOLO 12 | Deroga articolo 1

L'Adesione alla Federazione iConsumatori può essere richiesta anche da strutture che non hanno ramificazione nazionale come stabilito dall'articolo 1 del presente regolamento. Il Consiglio Direttivo può infatti ritenere che, in deroga all'articolo 1, un'Associazione con ramificazione esclusivamente regionale possa essere federata per obiettivi di copertura territoriale e per politiche di rappresentanza nazionale.

ARTICOLO 14 | norma finale

Il presente regolamento è composto da 13 articoli. Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, il rapporto di federazione è comunque regolato ai sensi dal decreto legislativo 206/2005 e dalle vigenti leggi nazionali.

v.2-2022

